

5501/2015
L. 20/2015



Repubblica italiana del. n. 354/2015/PRSE

La Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo

per l'Abruzzo

nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2015

composta dai Magistrati:

Maria Giovanna GIORDANO	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere
Luigi D'ANGELO	Primo Referendario (relatore)
Angelo Maria QUAGLINI	Referendario



VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2.7.2008);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per

l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO l'articolo 148*bis* del TUEL come introdotto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'articolo 31, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011;

VISTA la deliberazione del 28 marzo 2014, n.51/2014/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo per l'anno 2014";



VISTA la deliberazione del 24 marzo 2015, n.32/2015/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "*Programma di controllo per l'anno 2015*";

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 15 aprile 2014, n. 11/SEZAUT/2014/INPR, relativa all'approvazione delle "Linee guida e relativi questionari per gli Organi di revisione economico – finanziaria degli Enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266 del 23.12.2005. Rendiconto della gestione 2013".

VISTA la deliberazione del 9 ottobre 2014, n. 295/2014/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, ha fissato il termine per l'invio delle relazioni in discorso al 20 novembre 2014;

VISTO il decreto del 10 marzo 2015, n.1/2015, con cui il Presidente ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo per l'anno 2015;

VISTO il decreto del 5 novembre 2015, n. 7/2015, con il quale il Presidente ha aggiornato la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo per l'anno 2015;

VISTA la deliberazione n. 53/2015/INPR adottata da questa Sezione regionale di controllo in data 16 aprile 2015 con la quale sono stati individuati gli aspetti gestionali di particolare rilevanza, in base ai quali operare una selezione di priorità nell'attività di controllo sulle relazioni che gli Organi di revisione degli Enti locali sono tenuti a trasmettere alla corte dei conti ai sensi delle vigenti disposizioni;

ESAMINATA la relazione dell'Organo di revisione sul **rendiconto 2013** del **Comune di BARETE (AQ)** acquisita, mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L., in data 17 novembre 2014, protocollo n. 3145;

VISTA l'ordinanza del 09 dicembre 2015, n. 37/2015, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la Camera di consiglio del 15 dicembre 2015;

UDITO il relatore, Dott. Luigi D'ANGELO;

FATTO E DIRITTO

L'art. 148*bis* del TUEL ha attribuito più incisivi poteri alla Corte dei conti che, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, ha il compito di verificare il rispetto del patto di stabilità interno, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Nei casi più gravi, la Sezione ha la possibilità di adottare pronunce



di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito delle suddette pronunce, di assicurare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi perdurando il pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione, ove la verifica dia esito negativo, può perfino precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia accertata la mancanza di copertura o comunque l'insostenibilità finanziaria degli stessi.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60 del 2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quella che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).



Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del T.U.E.L., siffatta funzione del controllo sui bilanci suggerisce di segnalare agli Enti anche problematiche contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da

difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria.

Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2013 del comune di BARETE (AQ), l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Tuttavia dall'analisi della relazione dell'Organo di revisione emergono le seguenti irregolarità/criticità:

- presenza di residui attivi e passivi antecedenti all'annualità 2009. La Sezione torna a sottolineare che la vetustà dei residui attivi e la loro rilevanza, sono considerate importanti criticità in quanto sollevano forti dubbi sulla veridicità ed attendibilità delle partite conservate nella parte residui e, conseguentemente, del risultato di amministrazione ma soprattutto, ed è questo l'aspetto che preme maggiormente, sottolineare, perché comportano un potenziale rischio per la tenuta degli equilibri del bilancio dell'Ente negli esercizi successivi. Trattasi di irregolarità analoga a quelle già segnalate con deliberazione del 21 novembre 2013, n. 385/2013/PRSE (questionario al rendiconto 2011) e con deliberazione del 02 luglio 2014, n. 111/2014/PRSE (questionario al rendiconto 2012);
- dall'analisi della tabella n. 1.10.9 di pag. 26 del questionario al rendiconto 2013, denominata "tabella anzianità dei residui", è emerso che il totale dei residui passivi del titolo II (spese di parte capitale per € 11.769.510,96) supera la somma del totale dei residui attivi di parte capitale del titolo IV (€ 4.452.172,07) e V (€ 203.323,90) e che tale differenza (€ 7.114.014,99) è, comunque, riscontrabile nel fondo cassa finale (€ 7.543.083,66);



- si rileva la mancata trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti nonché la mancata pubblicazione dell'elenco delle spese di rappresentanza sul sito web dell'Ente locale con i tempi indicati dall'art. 2 D.L n. 138/2011 (entro gg. 10 dall'approvazione del rendiconto);
- l'ente non ha ottemperato agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 4, del d.l. n. 95/2012, convertito alla legge n.135/2012, relativamente alla nota informativa. Trattasi di irregolarità analoga a quelle già segnalate con deliberazione del 21 novembre 2013, n. 385/2013/PRSE (questionario al rendiconto 2011) e con deliberazione del 02 luglio 2014, n. 111/2014/PRSE (questionario al rendiconto 2012);
- l'Ente non si è adeguato alle disposizioni previste dal comma 28, art. 9, del D.L. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010. Trattasi di irregolarità analoga a quelle già segnalate con deliberazione del 21 novembre 2013, n. 385/2013/PRSE (questionario al rendiconto 2011) e con deliberazione del 02 luglio 2014, n. 111/2014/PRSE (questionario al rendiconto 2012);
- inventario non aggiornato sullo stato dell'effettiva consistenza del patrimonio;
- mancata trasmissione alla Sezione dei chiarimenti sulle osservazioni al questionario al rendiconto 2012, formulate con deliberazione di questa Sezione del 02 luglio 2014, n. 111/2014/PRSE (questionario al rendiconto 2012).



In relazione alle criticità segnalate precedentemente, l'Ente è tenuto a porre in essere azioni volte a favorire la riconduzione delle stesse entro i parametri di una migliore gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. A tal fine, questa Sezione valuterà le iniziative

intraprese dal Consiglio Comunale di BARETE (AQ) e le relative ricadute di carattere finanziario, monitorandone l'andamento nei successivi esercizi.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

DELIBERA

di considerare esaurita l'istruttoria di controllo, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005 e dell'art. 148-bis del TUEL, sul rendiconto 2013 del Comune di BARETE (AQ) con prescrizioni avendo accertato la presenza di irregolarità/criticità così come sopra evidenziate;

RITIENE

opportuno richiamare l'attenzione del Consiglio comunale sui profili di criticità segnalati affinché provveda all'adozione di idonei interventi da comunicare a questa Sezione regionale di controllo. Inoltre, la Sezione ricorda, nuovamente, all'Ente l'obbligatorietà dell'invio dei chiarimenti richiesti con deliberazione del 02 luglio 2014, n. 111/2014/PRSE (questionario al rendiconto 2012).



ORDINA

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, e al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di BARETE (AQ).

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2015.

L'Estensore
Luigi D'ANGELO

Depositata in Segreteria il



Il Presidente
Maria Giovanna GIORDANO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Giordano".

6 DIC. 2015

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Lorella GIAMMARRIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lorella Giammarrìa".